

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI**

REGIONE BASILICATA

Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e
Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale - Sede
Potenza
14BE

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 14BE.2025/D.00237

DEL 10/3/2025

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

CSR Basilicata 2023-2027 – Disposizioni comuni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari - Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi NON SIGC).

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE _____

DATA _____

Allegati N. 1 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17.11.2016, modificato e integrato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18.07.2018;
- VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L. n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata e integrata;
- VISTA** la D.G.R n. 11 del 13.01.1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 34 del 06.09.2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. n. 179 del 08.04.2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione.”;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 153 del 9 luglio 2024 “Nomina dei componenti della Giunta regionale”;
- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;
- VISTO** il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e ss.mm.ii.”;
- VISTA** la D.G.R. n. 265 del 11.05.2022, “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022.;
- VISTA** la D.G.R. n. 14 del 17.01.2023 “L. 190/2012, art. 1, comma 8. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per la programmazione triennale 2023/2025”;
- VISTA** la D.G.R. n. 29 del 25.01.2024 recante “Legge 190/2012, art. 1, comma 8 – Definizione degli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per l’aggiornamento del PIAO 2024/2026 sezione rischi corruttivi e trasparenza”;
- VISTA** la D.G.R. n. 59 del 09.02.2024, recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026: approvazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza;
- VISTA** la D.G.R. n. 378 del 23.05.2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno

2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis e ss.mm.ii;

- VISTA** la L.R. n. 29 del 30.12.2019 “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 1 del 10.02.2021 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. in data 10.02.2021 - Serie speciale;
- VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 483 del 13.08.2024 “Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”;
- VISTA** la D.G.R. n. 578 del 10.10.2024 “Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 - Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, con la quale, tra l'altro, è stato modificato l'art. 11 del suddetto Regolamento regionale n.1/2021 ed affidata alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali la competenza in materia di Autorità di gestione del CSR Basilicata 2023-2027;
- VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale” e ss.mm.ii;
- VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di regolarità amministrativa” pubblicato sul B.U.R.B. n. 20 del 6 maggio 2022;
- VISTA** la D.G.R. n. 506 del 14.08.2024, “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 – Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTI** i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2023/2027 in materia di Politica Agricola Comune (PAC) ed in particolare:
- ✓ il Reg. (CE) 02/12/2021, n. 2021/2115/UE recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
 - ✓ il Reg. (CE) 02/12/2021, n. 2021/2116/UE sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - ✓ il Reg. (CE) 02/12/2021, n. 2021/2117/UE che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

(UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione;

- ✓ il Reg. di esecuzione (UE) 2022/128 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- ✓ il Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il Reg. (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- ✓ il Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2024)8262 final del 11 dicembre 2024 che approva l'ultima modifica del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia;

VISTO il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata" (CSR Basilicata 2023-2027), adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 688 del 19 novembre 2024;

VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"*;

RILEVATO che il Capo VI del D. lgs. 42/2023 riporta specificatamente le Sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di Sviluppo Rurale e che, il ricompreso art. 15 introduce norme specifiche nel caso di violazione degli impegni e degli altri obblighi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazioni, pertanto degli impegni e degli altri obblighi previsti dal PSP;

RILEVATO altresì che il successivo art.16 *"Violazione delle regole in materia di appalti pubblici"*, definisce i criteri di riduzione ed esclusione dall'aiuto nel caso di

violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116;

CONSIDERATO infine che l'art. 25 del D. lgs. 42/2023 ha demandato a uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) di stabilire le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili anche in relazione all'art 15;

VISTO il Decreto del MASAF 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"

VISTO il Decreto del MASAF 4 agosto 2023 n. 410727 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo - (SIGC) - di cui al Titolo IV, Capitolo II del Regolamento (UE) n. 2021/2116", nelle regole di carattere generale ed in particolare con riferimento all'art. 3 sui controlli amministrativi, nella parte in cui, comma 2 lettera b), precisa che i controlli comprendono anche gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'intervento per cui si chiede il sostegno;

PRESO ATTO che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del MASAF del 26.02.2024 n. 93348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";

TENUTO CONTO che il Decreto del MASAF 26 febbraio 2024 n. 93348 stabilisce, tra l'altro:

1. all'art. 1, comma 1, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione da applicare, tra gli altri, alle violazioni di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale;
2. all'art. 15 l'applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni ed altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 42/2023, in particolare il comma 2 per cui ciascuna infrazione relativa a impegni o gruppi di impegni, la percentuale di riduzione è determinata per: gravità, entità e durata secondo quanto riportato nell'Allegato 5 al decreto legislativo medesimo, tenendo conto anche delle reiterazioni;

PRESO ATTO che, il comma 4 dell'art. 15 del richiamato DM 26 febbraio 2024 n. 93348 riconosce in capo al livello nazionale il dettaglio dei criteri comuni di controllo e gli indici di verifica degli impegni connessi ad interventi di esclusivo livello nazionale, riservando alla competenza regionale, a norma del successivo comma

5, la individuazione delle percentuali di riduzione, sino all'esclusione, anche differenti dalle precedenti;

PRESO ATTO che il comma 8 dell'art. 15 del richiamato DM 26 febbraio 2024 n. 93348 stabilisce che, relativamente agli interventi di cui al precedente comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti:

- a. le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5;
- c. i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
- d. i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del richiamato Regolamento (CE) n. 2021/2115, con riguardo alle funzioni delle autorità di gestioni regionali, all'Autorità di Gestione regionale della Basilicata compete l'attuazione del CSR Basilicata 2023-2027, come peraltro riportato nella Sezione 7.1 del PSP con riguardo al sistema di governance;

RITENUTO per tutto quanto sopra riportato, opportuno richiamare e, se del caso, recepire in ambito di attuazione del CSR Basilicata 2023-2027 la normativa nazionale in materia di riduzione ed esclusione – da integrare con disposizioni specifiche regionali come da allegato alla presente - relativamente agli interventi che non rientrano nel campo di applicazione del SIGC, rinviando, a cura dei Responsabili di intervento pro-tempore, depositari delle informazioni di dettaglio e tecniche contenute nei bandi, la graduazione delle percentuali di riduzione con riguardo alla gravità, entità, durata, ripetizione dell'inosservanza;

CONSIDERATO altresì che, oltre agli impegni o altri obblighi già individuati nelle schede di intervento del CSR, potrebbero essere definite a livello di bandi ulteriori impegni specifici che resterebbero non considerati nell'ambito del presente atto, per i quali occorre comunque definire le percentuali di riduzioni o l'esclusione;

PRESO ATTO della mail trasmessa da AGEA in data 05.03.2025 con la quale si comunica che non ci sono osservazioni al documento allegato alla presente e, pertanto, si può procedere con i successivi adempimenti;

DETERMINA

1. di dare atto che, ai fini della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni nell'ambito degli interventi del CSR Basilicata 2023-2027 che non rientrano nell'ambito di applicazione del SIGC, si applicano in via prioritaria le disposizioni di cui ai pertinenti Decreti Ministeriali in materia delle riduzioni ed esclusioni;

2. di adottare consequenzialmente l'allegato documento: "Disposizioni comuni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari - Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi NON SIGC)" (ALLEGATO 1);
3. di demandare ai Responsabili pro-tempore di intervento del CSR, d'intesa con i relativi Responsabili del procedimento, l'individuazione di criteri di graduazione delle percentuali di riduzione ed esclusione, qualora ritenuto pertinente, da adottarsi in sede di redazione del relativo bando ovvero con provvedimento immediatamente successive all'emanazione del bando;
4. di trasmettere il presente atto ai Responsabili di intervento ad oggi individuati con Determinazione del Dirigente Generale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 789 del 10/10/2023;
5. di trasmettere il presente atto all'UECA, per quanto di rispettiva competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti www.basilicatacsr.it e www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE **Anna De Stefano** _____

IL RESPONSABILE P.O. **Nicola Rossi** _____

IL DIRIGENTE **Rocco Vittorio Restaino** _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

CSR Basilicata 2023-2027 – Disposizioni comuni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari - Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi NON SIGC).

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Vittorio Restaino

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

ALLEGATO

PIANO STRATEGICO DELLA PAC CSR della Basilicata 2023-2027

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'APPLICAZIONE
DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI
INTERVENTI NON A SUPERFICIE E/O A CAPO
(INTERVENTI NON SIGC)

**Regione Basilicata Direzione Generale
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**

*Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata
e Politiche di sviluppo Agricolo e Rurale*

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza
web: www.basilicatacsr.it
twitter: @ruralbasilicata

Sommario

Premessa	3
Definizioni	4
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	6
2. TIPOLOGIA DI INFRAZIONE E TRATTAMENTO SANZIONATORIO	9
2.1 INFRAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
2.2 INFRAZIONI RELATIVE AI CRITERI/PUNTEGGI ATTRIBUITI NELLA FASE DI SELEZIONE	9
2.3 INFRAZIONI RELATIVE AD IMPEGNI/OBBLIGHI	10
2.4 INFRAZIONI TRATTATE DALL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 DEL 26/02/2024.....	14
3. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO	15

Premessa

Per il periodo di programmazione 2023-2027, la Politica di Sviluppo Rurale viene ricongiunta agli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC) in un unico Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea (UE) ed approvato dalla Commissione europea.

Il PSP stabilisce che siano le Regioni a programmare e a gestire gli interventi dello sviluppo rurale, integrando negli interventi del PSP le declinazioni delle "specifiche regionali". Tali specificità sono riportate nel dettaglio nei Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023- 2027 che rappresentano i documenti regionali attuativi della strategia nazionale.

Il documento declina le DISPOSIZIONI COMUNI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI - INTERVENTI NON A SUPERFICIE E/O A CAPO (INTERVENTI NON SIGC) allineate alla versione 2.0 attualmente vigente del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-27 della Basilicata, adottata con la DGR n. 688 del 19 novembre 2024 e redatta a seguito dell'Adozione definitiva – Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024)6849 del 30.09.2024 di approvazione delle modifiche al Piano Strategico della PAC (PSP) (Versione 3.2).

In applicazione dell'art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 e dell'art.15 del D.lgs 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. nel presente documento viene pertanto definita la disciplina per:

- individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti da parte dei beneficiari degli Interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali oggetto del sistema integrato di gestione e di controllo
- applicare le relative sanzioni¹

Il documento, dopo la sezione dedicata alle definizioni, prevede nel primo capitolo l'illustrazione dell'Ambito di applicazione delle riduzioni ed esclusioni, nel secondo capitolo le tipologie di infrazioni con i relativi trattamenti sanzionatorio e nel terzo capitolo tratta le azioni correttive che se tempestivamente applicate dal beneficiario possono dar luogo alla riduzione/cancellazione delle sanzioni.

¹ Le riduzioni del pagamento, le esclusioni dal pagamento ed i recuperi da applicarsi ai fini del presente provvedimento sono anche denominati sanzioni.

Definizioni

AGEA: l'Agazia per le erogazioni in agricoltura

AGEA Coordinamento: l'Organismo di Coordinamento di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 2021/2116

Anno della constatazione o di accertamento: l'anno civile in cui è stato effettuato il controllo amministrativo o in loco a seguito del quale è accertata l'inosservanza.

Azione correttiva: intervento obbligatorio che il Beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. L'organismo pagatore può sospendere il sostegno fino alla verifica dell'ottemperanza dell'azione correttiva.

Beneficiario: ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 si intende beneficiario: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto; c) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione di cui all'articolo 123 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.

Durata o persistenza di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Entità o portata di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.

Esclusione: misura sanzionatoria che comporta la sospensione totale o la revoca del diritto del beneficiario a ricevere i pagamenti legati a un intervento della PAC per un determinato periodo o, nei casi più gravi, per tutta la durata dell'intervento specifico. È applicata per garantire l'integrità e la correttezza nell'uso dei fondi pubblici e per mantenere la conformità agli obiettivi di sostenibilità, trasparenza e efficacia stabiliti dalle normative nazionali ed europee.

L'esclusione può essere applicata nei seguenti casi:

- Violazioni gravi di obblighi: quando l'inadempienza riguarda obblighi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.
- Inadempienze ripetute o persistenti: se il beneficiario viola sistematicamente gli impegni o le prescrizioni previste, dimostrando una mancanza di conformità continuativa.
- Falsificazione o negligenza grave: qualora emergano atti fraudolenti, falsificazioni o omissioni intenzionali da parte del beneficiario.

Gravità di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

Impegno: ogni impegno a cui il Beneficiario si sottopone volontariamente in relazione a pratiche agricole previste dai regimi ecologici per il clima, l'ambiente e il benessere animale e dagli interventi dello sviluppo rurale, così come descritto nel PSP e nei complementi di programmazione regionale.

Gruppo di impegni: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei

Importo ammesso per l'operazione: corrisponde all'importo concesso indicato nel Provvedimento di concessione / rimodulazione / variante.

Importo ammissibile al pagamento: importo risultato ammissibile all'esito dei controlli sulle domande di pagamento-

Inosservanza (Inadempienza): qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del

mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole della condizionalità e della condizionalità rafforzata o degli impegni previsti dai i regimi ecologici per il clima, l'ambiente e il benessere animalee dagli interventi dello sviluppo rurale.

Inosservanza grave (Inadempienza grave): Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo.

Livello di inosservanza (inadempienza): uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza (inosservanza), da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di gravità, entità e durata. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5).

Operazione: i) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC; ii) nel contesto degli strumenti finanziari, il totale della spesa pubblica ammissibile concessa a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.

Obblighi: requisiti obbligatori applicabili agli Interventi dello Sviluppo Rurale, che il Beneficiario è tenuto a rispettare, sebbene non generino pagamenti nel contesto dei pagamenti dello Sviluppo Rurale.

Recupero: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di pagamento intermedio che di saldo o di pagamento annuale.

Riduzione: misura proporzionale applicata ai pagamenti spettanti ai beneficiari che non rispettano in parte gli obblighi o gli impegni previsti dall'intervento specifico nell'ambito della PAC. La riduzione comporta una **diminuzione dell'importo del sostegno o beneficio finanziario** assegnato, commisurata alla gravità e alla tipologia dell'inadempienza riscontrata.

Rifiuto: negazione totale o parziale del sostegno e del pagamento richiesto e non ancora erogato.

Ripetizione o reiterazione dell'inosservanza: la ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso Beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento”.

Sanzione: riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al Beneficiario interessato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche. La sanzione, in questo contesto, rappresenta una riduzione, sospensione o esclusione dei pagamenti, proporzionata alla gravità e alla natura dell'inadempienza riscontrata.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art.15 del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste del 26/02/2024, n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" demanda alle Autorità di Gestione regionali/provinciali dei Complementi di Sviluppo Rurale *l'individuazione con propri provvedimenti delle violazioni degli impegni, i livelli di gravità, entità, durata di ogni violazione e altre eventuali fattispecie di infrazioni oltre che le riduzioni ed esclusioni da esse derivanti.*

La presente disciplina si applica, pertanto, agli **interventi di cui agli articoli da 73 a 78 oltre ad alcuni interventi di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115** che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116 e che, con riferimento al vigente Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Basilicata, sono di seguito elencati:

- SRA16 - Conservazione agrobiodiversità – Banche del Germoplasma
- SRA18 - Impegni per l'apicoltura
- SRA31 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali
- SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
- SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
- SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
- SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
- SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo
- SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali
- SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
- SRD09 - Investimenti non produttivi agricoli nelle aree rurali
- SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino delle foreste
- SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- SRD15 - Investimenti produttivi forestali
- SRE01- Insediamento giovani
- SRE02 - Insediamento nuovi agricoltori
- SRE03 - Avvio nuove imprese silvicoltura
- SRG01- Sostegno gruppi operativi PEI
- SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità
- SRG06 - Leader – Attuazione strategie di sviluppo locale
- SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
- SRG08 - Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
- SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità
- SRH01- Erogazione servizi di consulenza
- SRH04 - Azioni di informazione
- SRH05 - Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali

Le principali norme di riferimento per la suddetta disciplina sono:

Regolamenti UE:

- Reg. (UE) 2021/2115 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.): stabilisce regole comuni per i piani strategici della PAC (Politica Agricola Comune).
- Reg. (UE) 2021/2116 e s.m.i.: stabilisce il quadro finanziario e normativo per il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC.
- Reg. (UE) 2022/1172: integra le disposizioni precedenti con normative specifiche in materia di controlli e sanzioni.

Normativa nazionale:

- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.: disciplina le misure di attuazione nazionali in linea con le direttive europee in materia agricola.
- Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024: dettaglia modalità applicative, parametri specifici e ulteriori criteri per l'implementazione delle riduzioni e delle esclusioni nelle situazioni di inadempienza dei beneficiari.

Prima di trattare il tema sanzionatorio in relazione alle tipologie di infrazione, si ricorda che ai sensi dell'**art. 1 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42** e dell'**art. 1 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024**, le sanzioni **non si applicano** in alcuni casi specifici di **mancato adempimento involontario** da parte dei beneficiari degli interventi della PAC. In presenza di tali circostanze, il beneficiario non è sanzionabile, mantenendo l'accesso ai benefici previsti, purché fornisca le prove necessarie o si impegni a risolvere l'irregolarità entro i termini consentiti. Questi casi comprendono:

1. **Errori o inadempienze dovute a cause di forza maggiore:** eventi straordinari e imprevedibili che non possono essere evitati dal beneficiario, come disastri naturali, epidemie o altre circostanze impreviste che rendono impossibile l'adempimento degli obblighi.
2. **Circostanze eccezionali:** situazioni che esulano dal controllo del beneficiario e che hanno un impatto diretto sulla capacità di rispettare gli impegni. Ad esempio, malattie gravi del beneficiario o calamità che colpiscono le risorse agricole o il bestiame.
3. **Errori amministrativi non imputabili al beneficiario:** ad esempio, eventuali errori compiuti dalle autorità amministrative o di controllo che possano aver causato una violazione non intenzionale da parte del beneficiario.
4. **Regolarizzazione tempestiva di errori minori:** nei casi in cui il beneficiario, una volta informato dell'errore, riesce a correggere tempestivamente eventuali irregolarità minori o errori documentali, dimostrando così la volontà di conformarsi agli obblighi.

Le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali - di cui ai punti 1 e 2 - conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116, sono:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante ne sia venuto a conoscenza.

Infine, si puntualizza che la **riduzione o esclusione** è una misura sanzionatoria applicata solo all'importo dovuto, come conseguenza di specifiche inadempienze, ma **non rende il pagamento di per sé illegittimo o irregolare**. Questa condizione garantisce che i pagamenti, anche se ridotti o esclusi, rimangono **conformi alle normative** di riferimento, ossia sono effettuati in modo corretto e trasparente in base alle regole stabilite. Pertanto, l'intervento sanzionatorio agisce solo sull'**entità del pagamento**, senza compromettere la **correttezza formale e sostanziale dell'operazione** ai fini della gestione e del controllo dei fondi pubblici.

Considerato che le verifiche sul rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente documento sono in via di principio espletabili in ogni fase della procedura da soggetti all'uopo incaricati dagli Uffici regionali competenti, su proposta dei funzionari accertatori medesimi, con provvedimento dell'Ufficio che ne ha disposto la verifica, si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni relative ad operazioni finanziate attraverso il CSR Basilicata 2023-27.

Al recupero dell'obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito (in quota comunitaria, nazionale e regionale) provvede, l'Organismo Pagatore AGEA. Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Agea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021. Si ricorda infine che l'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

2. TIPOLOGIA DI INFRAZIONE E TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Le principali **tipologie di infrazione** che possono comportare l'applicazione di **riduzioni ed esclusioni** riguardano:

- il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità
- il mancato mantenimento del punteggio minimo di accesso
- il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni o gruppi di impegni
- le infrazioni trattate dall'art. 15, comma 6 del DM n° 93348 del 26/02/2024

2.1 INFRAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

All'atto della presentazione della domanda di sostegno. Il richiedente deve dimostrare il rispetto dei criteri di ammissibilità indicati nel Bando, riferiti al beneficiario e/o all'operazione per cui si richiede il sostegno.

Tali condizioni **devono essere mantenute dal beneficiario fino al pagamento del saldo** essendo esse oggetto di controlli amministrativi, in loco e, laddove pertinente, ex post. Fanno eccezione quelle condizioni da rispettare solo all'atto della presentazione della domanda di sostegno e quelle che non possano essere mantenute per loro natura, secondo le specifiche indicata dai bandi.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 42/2023, come modificato dal D.lgs. n. 188/2023, nel caso in cui i controlli evidenzino una **violazione dei criteri di ammissibilità, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente** con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o altri fatti non imputabili alla volontà del beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

2.2 INFRAZIONI RELATIVE AI CRITERI/PUNTEGGI ATTRIBUITI NELLA FASE DI SELEZIONE

Le operazioni sono selezionate sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione Regionale in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascun intervento del CSR Basilicata 2023-27 e, durante il controllo amministrativo della domanda di sostegno, alle domande istruite è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente e/o dal progetto rispetto ai criteri di selezione previsti. L'attribuzione delle priorità e dei punteggi permette la definizione di una graduatoria di merito nella quale sono classificati i progetti ritenuti qualitativamente migliori, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi del CSR Basilicata 2023-27.

I criteri di selezione, definiti nei singoli bandi, **devono essere mantenuti dai beneficiari** sino al pagamento finale (o successivamente se indicato dal bando). Questi, laddove previsto dal bando, verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo in loco.

Nel caso in cui si rilevi durante i controlli una **violazione dei criteri di selezione** (priorità/punteggi), il **sostegno è rifiutato o recuperato integralmente** con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

2.3 INFRAZIONI RELATIVE AD IMPEGNI/OBBLIGHI

Si tratta degli **impegni** (singoli o gruppi di impegni²) e degli **obblighi** da sottoscrivere e successivamente rispettare per ottenere/mantenere il sostegno richiesto/ammesso. Essi possono essere contenuti nei regolamenti comunitari, descritti nelle schede Intervento/sotto-intervento/azione del PSP Nazionale, nel testo del CSR e elencati, in un'ottica di trasparenza amministrativa, nelle disposizioni attuative dei bandi. Sottoscrivendo il provvedimento di concessione, il beneficiario assume gli impegni/obblighi da rispettare nel corso dell'intero ciclo di vita dell'operazione.

Nello specifico, gli obblighi rappresentano i requisiti inderogabili previsti per gli Interventi dello Sviluppo Rurale, che il beneficiario è tenuto a rispettare, sebbene non comportino pagamenti nell'ambito dei finanziamenti dello Sviluppo Rurale. Gli **impegni** sono una responsabilità che il beneficiario del sostegno assume volontariamente in relazione a pratiche agricole previste dai regimi ecologici per il clima, l'ambiente e il benessere animale e dagli interventi dello sviluppo rurale, così come descritto nel PSP e nei complementi di programmazione regionale.

In particolare, gli obblighi rappresentano i requisiti inderogabili previsti per gli Interventi dello Sviluppo Rurale, che il beneficiario è tenuto a rispettare, sebbene non comportino pagamenti nell'ambito delle misure di finanziamento dello Sviluppo Rurale.

Per quanto riguarda **la verifica degli impegni/obblighi**, essa può essere effettuata nel corso di controlli amministrativi, in loco o ex post attraverso modalità documentale o visiva. Il D.M. n°0410727 del 04/08/2023, prevede:

- all'art. 3, comma 2, che, nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, vengano verificati gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'intervento per cui si chiede il sostegno;
- all'art. 3, comma 3, che, nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento, vengano verificati il rispetto degli impegni assunti e il rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.
- all'art.6, che i controlli in loco verifichino che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprano tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

L'azione di verifica può rilevare inadempienze, violazioni, infrazioni per ogni impegno e gruppi di impegni o obbligo e consistono nelle irregolarità, cioè nella violazione degli impegni o dei gruppi di impegni e obblighi previsti.

Da un punto di vista giuridico, il contesto normativo di riferimento per il calcolo della riduzione/esclusione/revoca è il seguente:

- Art. 15 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.: "Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali"
- Art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 "Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali"

Inoltre ai sensi dell'art. 59 del reg. (UE)2021/2116 "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione", nell'ambito della PAC, **gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione**, tra cui l'efficace applicazione dei criteri per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 37. Tali atti e misure sono intesi, tra l'altro ad **imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive** in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario e a recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, anche per

² Il DM n. 93348 del 26/02/2024 ha mantenuto il concetto di "gruppi di impegni" definendoli come "l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei", riferiti allo stesso ambito e che, se si ritiene possano costituire una semplificazione, possono essere individuati nei provvedimenti applicativi.

irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Ai sensi dell'art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024, l'applicazione della sanzione è sospesa qualora le inadempienze rilevate siano di lieve entità e coesistono le seguenti condizioni:

- non pregiudicano il raggiungimento delle finalità generali dell'intervento/sotto intervento/azione
- il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi,

L'osservanza e l'esecuzione pratica dell'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione.

Per il presente documento, gli obblighi e gli impegni sono suddivisi in due differenti tipologie in base al trattamento che una loro violazione può determinare ovvero la decadenza totale o parziale del sostegno.

Gli impegni/obblighi la cui violazione determina giocoforza la decadenza del sostegno attraverso il completo rifiuto o recupero del pagamento sono:

- Rispetto della normativa sugli aiuti di stato
- Rispetto della normativa in materia di Valutazioni Ambientali
- Obbligo di realizzazione delle operazioni
- Obbligo di consentire i controlli e di conservazione della documentazione
- Obbligo di non produrre prove false o omissioni per negligenza

Nella tabella seguente si riportano i suddetti impegni/obblighi associandoli all'ambito di applicazione, alla tipologia di controllo, alla base di calcolo della riduzione e alla base giuridica per il calcolo della esclusione.

Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della esclusione
Rispetto della normativa sugli aiuti di stato	Operazioni realizzate in regime de minimis	Amministrativo	Importo ammesso ³	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Rispetto della normativa in materia di Valutazioni Ambientali	Operazioni che prevedono investimenti	Amministrativo /in loco / ex post	Importo ammesso	
Obbligo di realizzazione delle operazioni	Tutti gli Interventi	Amministrativo /in loco / ex post	Importo ammesso	
Obbligo di consentire i controlli e di conservazione della documentazione	Tutti gli Interventi	Amministrativo /in loco / ex post	na	
Obbligo di non produrre prove false o omissioni per negligenza	Tutti gli Interventi	Amministrativo /in loco / ex post	na	
				Artt.14 e 15 del D.lgs n. 2/2023; Art. 15 comma 10 del D.M. n. 93348/2024

In particolare, il trattamento dell'**obbligo di non produrre prove false o omissioni per negligenza** è **codificato dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024**, (l'eventualità è subordinata alla avvenuta

³ Per "importo ammesso" si intende l'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

conoscenza, in circostanze non prevedibili di evidenze) che prevede che il sostegno sia rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sotto intervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Gli impegni/obblighi la cui violazione - in base alla fattispecie verificatasi – può determinare anche una decadenza parziale del sostegno con relativo rifiuto o recupero del relativo pagamento sono:

- Obbligo di richiesta di variante in ipotesi di modifica dell'operazione ammessa
- Rispetto dei termini per la richiesta di proroga per la conclusione delle operazioni
- Rispetto della normativa sugli appalti (per i beneficiari pubblici)
- Obblighi di Informazione e pubblicità
- Rispetto del cronoprogramma
- Fornitura dati monitoraggio
- Comunicazioni (PEC, IBAN, Variazioni, ecc.)
- Stabilità delle operazioni

Nella seguente tabella sono elencati i suddetti impegni/obblighi associandoli all'ambito di applicazione, alla tipologia di controllo, alla base di calcolo della riduzione e alla base giuridica per il calcolo della esclusione.

Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della esclusione
Obbligo di richiesta di variante in ipotesi di modifica dell'operazione ammessa	Tutti gli Interventi	Amministrativo/in loco	Importo ammesso oggetto di variante	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023. Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Rispetto dei termini per la richiesta di proroga per la conclusione delle operazioni	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023. Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Rispetto della normativa sugli appalti	Operazioni realizzate da beneficiari pubblici	Amministrativo/in loco	Importo ammesso in relazione all'appalto in esame	Art. 16 del D.lgs n. 42/2023
Obblighi di Informazione e pubblicità	Tutti gli Interventi	Amministrativo /in loco / ex post	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023. Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Rispetto del cronoprogramma	Tutti gli Interventi	Amministrativo/in loco	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023. Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Fornitura dati monitoraggio	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023. Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Comunicazioni (PEC, IBAN, Variazioni, ecc.)	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023. Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Stabilità delle operazioni	Operazioni che prevedono investimenti	Ex post	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs n. 42/2023. Art. 15 del D.M. n. 93348/2024

Per il **mancato rispetto della normativa sugli appalti**, ovvero per gli interventi che prevedono beneficiari del sostegno che sono soggetti al rispetto delle norme in materia di Contratti pubblici, va detto che nel caso di inadempienze, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dalla nota AGEA – protocollo n.41282 del 23 maggio 2024 ad oggetto “Criteri per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell’allegato della decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019” con la quale l’Organismo Pagatore ha trasmesso le Linee guida per l’applicazione del quadro sanzionatorio associato alla checklist appalti e le tabelle riportanti i criteri che dettagliano, per singola inadempienza le penalità da applicare in caso di mancato rispetto delle regole sugli appalti di cui al D.lgs.36/2023 da parte dei beneficiari del PSR 2014/2022 e del PSP 2023/2027, riferite alla versione 3.1 della check-list appalti. Con successivi provvedimenti dell’Autorità di Gestione regionale verranno forniti al riguardo istruzioni dettagliate, ovvero ogni eventuale aggiornamento del quadro sanzionatorio comunicato successivamente da AGEA.

In generale, l’articolo 15, comma 1, (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che *per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dell’operazione o di parte dell’operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell’operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.*

Con riferimento agli elenchi di impegni/obblighi sopra descritti, quando essi sono considerati di natura secondaria rispetto al raggiungimento degli obiettivi principali dell’intervento, occorre quantificare il **livello di infrazione** secondo le modalità di seguito definite.

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che *“Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell’Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione”* mentre i tre indici di verifica sono così definiti dall’art. 2 “Definizioni” del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- **Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.
- **Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno/obbligo, occorre quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica secondo i seguenti punteggi: *basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.*

Livello di infrazione	Indici		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1) - Medio (3) - Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indici si procede al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata e tale operazione deve essere ripetuta per ogni impegno e gruppi di impegni disatteso.

A titolo di esempio, si riporta il caso in cui all’infrazione di un impegno viene assegnato un livello medio rispetto alla Gravità, un livello basso per l’Entità e un livello medio per la Durata.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1) - Medio (3) - Alto (5)	3	1	3

In base a tali scelte, il calcolo del valore medio (media aritmetica) è il seguente: $(3+1+3):3 = 2,333$, valore che viene arrotondato a 2,33 ovvero in base al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ($> 0,05$).

Tale elaborazione deve essere effettuata – come detto - per ognuno degli impegni violati e i valori medi determinativi devono essere sommati. In tale modo si ottiene un unico punteggio che viene infine confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente. La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 %, del 5 %, del 10 % e può giungere sino all'esclusione.

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione, riconducibile ad un unico impegno, ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale ammesso a pagamento.

In particolare, quando si verifica una violazione **grave** (ripetuta e con parametri di gravità, entità e durata cumulativamente di livello massimo), il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sotto intervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Inoltre, ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nei provvedimenti attuativi, sentito l'Organismo Pagatore, sarà possibile definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno.

2.4 INFRAZIONI TRATTATE DALL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 DEL 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un **importo che risulta maggiore del 25 per cento** rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.

La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

3. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

L'art. 15, comma 8, lettera d) e comma 9 del DM n. 93348 del 26/02/2024 prevede che le Autorità di gestione regionali, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti, i casi di **violazione di lieve entità** per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Nei casi in cui l'inadempienza commessa **non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento** e se si prevede che il beneficiario sia in grado di **porre rimedio alla situazione entro un periodo definito (3 mesi)**, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può **sospendere il sostegno** prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) a condizione che, nell'arco di tempo accordato, il beneficiario stesso dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta devono essere individuate in modo puntuale nei provvedimenti applicativi di attuazione.